

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Nominato dal Prefetto di Cosenza con decreto n. 46352 del 14/10/2014

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 16.10.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2018 AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- a) Il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2014, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
 - b) che in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recitano testualmente:
 - 1. nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecuzione della delibera, il consiglio dell'Ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;
 - 2. la delibera non è revocabile e ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'art. 136;
- Atteso che parte degli adempimenti di ch  trattasi, alla data odierna, non sono stati adottati poich  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014 non   stata approvata la proposta in materia di tariffe TASI;
- Considerato, pertanto, che il Prefetto con Decreto n. 46352 del 14.10.2014 ha nominato lo scrivente Commissario ad Acta per l'adozione delle deliberazioni mancanti relative alle imposte e tasse locali di spettanza del Comune di San Giovanni in Fiore;
- c) che la legge di stabilit  2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Vista da ultimo la nota protocollo n. 83728 del 23/09/2014 a firma del Direttore centrale della finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno assunto al protocollo comunale il 24/09/2014 al n. 23294 nella quale si precisa che "nel caso di specie non rimane preclusa l'attivazione della TASI nella misura massima di legge e non si ravvedono motivi ostativi alla rideterminazione delle tariffe TASI e TARI da parte del Consiglio Comunale" e "si sollecita **QUESTA AMMINISTRAZIONE** a dare tempestiva e completa attuazione all'art. 251 del TUEL"

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014;

Vista la deliberazione n. 22 in data 08.09.2014, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Tutti gli altri immobili oggetto di imposizione, che non siano abitazioni principale di categorie A/1, A/8 e A/9	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

di applicare l'aliquota TASI limitatamente all'abitazione principale e sue pertinenze;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Tutti gli altri immobili oggetto di imposizione, che non siano abitazioni principale di categorie A/1, A/8 e A/9	0
Tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	2,5 per mille


Stimato in €. 461.620,53 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 76 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione segnaletica stradale;
- o manutenzione ville parchi e giardini;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata (all.A) al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 588.593,00
2	Manutenzione strade	€ 69.100,00
3	Manutenzione segnaletica stradale	€ 9.050,00
4	Manutenzione ville parchi e giardini	€ 4.990,00
5	Sgombero della neve	€ 19.480,00
6	Protezione civile	€ 30.300,00
TOTALE		€ 721.513,00



a fronte di un gettito di €. 461.620,53 (copertura 63,97%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Tutti gli altri immobili	0
Tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	2,5 per mille


- 2) Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali;
- 3) di stabilire ai sensi del comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e per le aree fabbricabili, poiché il successivo comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
- 4) di stabilire ai sensi del comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, per le abitazioni principali delle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze poiché il successivo comma 677 della legge 14/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna

tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille;


- 5) di stimare in €. 461.620,53 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 6) di stabilire in €. 721.513,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 588.593,00
2	Manutenzione strade	€ 69.100,00
3	Manutenzione segnaletica stradale	€ 9.050,00
4	Manutenzione ville parchi e giardini	€ 4.990,00
5	Sgombero della neve	€ 19.480,00
6	Protezione civile	€ 30.300,00
TOTALE		€ 721.513,00

- 7) di stabilire che la riscossione della TASI e dell'IMU dovrà essere effettuata, per l'anno 2014, nei termini di seguito indicati:
IMU acconto 16 giugno saldo 16 dicembre
TASI ===== saldo 16 dicembre
- 8) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, con le relative scadenze previste dalla legge;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013. Altra copia verrà trasmessa al Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali entro trenta giorni della sua adozione, ai sensi dell'art. 251 comma 6 del TUEL;
- 10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.



IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Domenico Giordano



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

87055 - PROVINCIA DI COSENZA


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
Nominato dal Prefetto di Cosenza con decreto n. 46352 del 14/10/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2018 AI
SENSI DELL'ART.251 DEL TUEL.**

PARERI

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000 ss.mm.ii..

Data 16.10.2014




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela BITONTI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000 ss.mm.ii..

Data 16.10.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco SCIGLIANO

ORIGINALE


Atto n. 30/ Assunto con i poteri del Consiglio Comunale

del 16 ottobre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA Dott. Domenico GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Alfonso RENDE




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di Legge all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Giovanni in Fiore , 16 ottobre 2014

Il Sostituto Responsabile del
Servizio Affari Generali

(Rag. Francesco SCIGLIANO)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16 ottobre 2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4 del D.,Lgs. 18.08.2000 n.267.

San Giovanni in Fiore, li 16 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Alfonso RENDE)

